

PROTOCOLLO OPERATIVO

TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO



E

**IL COMANDO UNITA' FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI
DELL'ARMA DEI CARABINIERI PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA
FAUNA SELVATICA**

TRA

l'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano (d'ora in avanti denominato Parco), con sede in Portoferraio, loc. Enfolia n. 16 - CF 91007440497 nella persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Giampiero Sammuri

E

il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (d'ora in avanti denominato CUFA) – con sede legale in Roma, in Via Carducci, 5 – 00187, nella persona del Comandante Gen. C. A. Antonio Pietro Marzo;

VISTI i compiti istituzionali dell'Arma dei Carabinieri, quale forza militare di polizia a competenza generale in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti nel Codice dell'Ordinamento Militare (D. Lgs. 15 marzo 2010, n.66) e relativo Testo Unico delle disposizioni regolamentari (D.P.R. 15 marzo 2010, n.90);

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l'art. 7, che attribuisce all'Arma dei Carabinieri peculiari funzioni nel settore della tutela dell'ambiente che vengono esercitate tramite il CUFA;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n.394, “*Legge quadro sulle aree protette*”, in particolare l'art. 21 che assegna la sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale al Corpo forestale dello Stato, oggi CUFA, rimandando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle strutture e del personale che operano sotto la dipendenza funzionale del Ministero dell'ambiente - oggi Ministero della transizione ecologica - e presso gli Enti parco secondo modalità stabilite dal decreto medesimo.

CONSIDERATO che la conservazione e la difesa dell'ambiente richiedono sinergie tra le Istituzioni, Enti e Associazioni, secondo modelli di sicurezza partecipata;

VISTO il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n.228, pubblicato in G.U. n.22 del 27 gennaio 2018, correttivo del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177;

PRESO ATTO che l'art. 15, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n.241 prevede che le pubbliche amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2020, che da ultimo individua le strutture e il personale che operano sotto la dipendenza funzionale degli Enti parco e stabilisce le modalità attuative dei compiti di sorveglianza assegnati al CUFA ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

TENUTO CONTO anche del protocollo d'intesa sottoscritto in data 9 novembre 2017 tra l'Arma dei Carabinieri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Federazione Parchi e Riserve naturali, rivolto a disciplinare gli ambiti e le relazioni tra l'Arma e gli Enti Parco Nazionali, per la collaborazione interistituzionale a tutela della biodiversità naturale nelle aree protette, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti e delle rispettive funzioni;

CONSIDERATO che il Parco e il CUFA hanno, nell'ambito della gestione delle aree protette, obiettivi comuni e possono quindi operare nell'interesse reciproco per il loro raggiungimento ai sensi del richiamato art.15, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n.241;

CONSIDERATO altresì che il Parco è beneficiario coordinatore del progetto LIFE per la riqualificazione degli habitat e per la tutela di specie presso l'Isola del Giglio "LETSGO GIGLIO *Less alien species in the Tuscan Archipelago: new actions to protect Giglio island habitats*" (LIFE18 NAT/IT/000828)", approvato con Delibera del C.D. n 49 del 30.08.2019;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Obiettivi ed azioni operative

La collaborazione di cui al presente rapporto convenzionale fa riferimento all'attuazione del Progetto indicato in premessa che prevede l'esecuzione di attività di prelievo finalizzate all'eradicazione del muflone (*Ovis aries*) presso l'isola del Giglio, specie introdotta in tempi recenti, inizialmente in un'area recintata e successivamente insediatasi con un nucleo riproduttivo anche in ambiente naturale. Il progetto è iniziato a luglio 2019 e avrà durata fino al 31.12.2023. Dopo una prima fase durante la quale sono stati realizzati protocolli operativi e monitoraggi, attualmente è in corso l'organizzazione sul campo delle operazioni di eradicazione utilizzando le diverse tecniche previste dal progetto. In particolare al momento è data priorità al prelievo degli animali con tecniche incruente con il successivo trasferimento presso centri autorizzati in Italia continentale.

In ragione delle esperienze maturate nel campo della gestione faunistica condotta dal CUFA attraverso i Reparti per la Biodiversità e gli operatori specializzati, all'uopo formati, il CUFA medesimo si impegna a supportare le attività di cattura dei mufloni nell'Isola del Giglio mettendo a disposizione:

- il personale che ha già operato in precedenza e ha acquisito esperienze in operazioni di cattura di ungulati presso altre aree protette e riserve naturali;
- il materiale e gli strumenti necessari nelle attività di cattura degli ungulati (reti a caduta e casse in legno in possesso dei Reparti coinvolti);
- gli automezzi per trasferire i capi catturati all'Isola del Giglio presso le strutture abilitate presenti sul continente.

Gli interventi concordati verranno realizzati in stretta collaborazione con gli Uffici preposti del Parco a cui spetta il coordinamento tecnico-scientifico, in coerenza con gli obiettivi generali del progetto e in applicazione di uno specifico e allegato Protocollo operativo approvato dal Parco con Provvedimento del Direttore n. 706/2021 e dalla Regione Toscana con Delibera di Giunta n. 687/2021.

Il CUFA comunica al Parco un Referente per l'attuazione del presente Protocollo operativo. Gli Uffici preposti del Parco concorderanno con il Referente il dettaglio delle operazioni, le tempistiche e le modalità.

Articolo 2 – Durata

Il presente Protocollo operativo ha validità ai fini dell'espletamento di due sessioni di cattura.

Articolo 3 – Oneri

Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Protocollo operativo, il Parco si impegna a corrispondere al CUFA, in qualità di cofinanziamento a parziale rimborso spese per la partecipazione del proprio personale, mezzi e attrezzature, alle attività di cattura, la somma massima pari a 15.000,00 €.

La liquidazione del dovuto è effettuata entro 30 giorni dalla presentazione, da parte del/dei Reparto/Reparti incaricato/incaricati per la realizzazione degli interventi, di nota di addebito e di una relazione sulle attività svolte con sintetico rendiconto delle spese sostenute, separate per tipologie. Nella nota di addebito deve essere riportata la dicitura:

“Spese sostenute per l'esecuzione di attività del progetto Life LETSGO GIGLIO, *Less alien species in the Tuscan Archipelago: new actions to protect Giglio island habitats* (LIFE18 NAT/IT/000828) – CUP E65D19000190006, azione C1”.

Il Parco provvede ad accreditare gli importi delle spese sostenute per l'attuazione del presente rapporto convenzionale, inserendo nella causale i relativi riferimenti, sul Capo XVI – Cpt.2466/5 “Somme versate da Amministrazioni ed Enti Pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese in relazione alle funzioni e ai compiti già affidati al Corpo Forestale dello Stato, da riassegnare all'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'art.13, co.3, lett. B), del D.lgs. 19 agosto 2016, n.177”.

Il Parco si riserva di dedicare ulteriori risorse finanziarie nel caso in cui le operazioni, data la loro complessità, necessitassero di risorse aggiuntive; l'atto è a cura della Direzione, previa stima dei costi effettivamente necessari.

Articolo 4 – Rescissione

Il presente Protocollo operativo potrà essere rescisso in qualunque momento, di comune accordo tra le parti qualora lo ritengano necessario per sopravvenute norme di legge che lo rendessero inattuabile.

Potrà inoltre essere rescisso unilateralmente, con preavviso di giorni 60, da parte di una delle parti, ferma restando la valutazione delle attività realizzate e i relativi oneri.

Articolo 5 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Protocollo operativo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali. Le parti, ciascuna per le rispettive competenze, si definiscono autonomi Titolari del Trattamento.

Articolo 6 – Registrazione

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico del Parco. Quelle di registrazione saranno invece a carico della parte che riterrà opportuno procedere alla registrazione del presente atto.

Il presente Protocollo operativo, costituito da n. 4 (quattro) pagine, redatto in formato digitale .p7m, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto digitalmente dalle parti.

Fa fede la data impressa con l'ultima firma digitale.

PER IL

COMANDO UNITÀ FORESTALI,
AMBIENTALI E AGROALIMENTARI
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Gen. C. A. Antonio Pietro MARZO

PER

L'ENTE PARCO NAZIONALE
DELL'ARCIPELAGO TOSCANO

Dott. Giampiero SAMMURI

MARZO ANTONIO
PIETRO
ARMA DEI
CARABINIERI
21.01.2022
09:29:04 UTC